

**11.19.    Regio Decreto 9 marzo 1860**

Nuovo modo di affrancare dalle servitù i fondi del già Principato di Piombino

Considerando che il modo stabilito dalla Legge del 15 luglio 1840 per l'affrancazione dei fondi privati compresi nel territorio del già Principato di Piombino dalle servitù civiche di pascolo e di legnatico cui erano vincolati in vantaggio degli uomini ed abitanti delle Comunità di quel territorio, non ha prodotto l'effetto che se ne sperava di favorire con l'incremento dell'agricoltura l'aumento della popolazione, senza del quale non può conseguirsi un efficace miglioramento nelle condizioni igieniche ed economiche delle Maremme;

Considerando che ciò possa ottenersi con dare agli abitanti dei luoghi summentovati in compenso del perduto esercizio dei diritti di servitù piuttostoché danaro, od altre indennità, terreni da distribuirsi tra loro in proprietà, e da riunirsi a cultura, tanto più che questo è il voto espresso non solo dalla popolazione dei luoghi ove tuttora l'affrancazione è in corso, ma di quelli pure in cui lo scioglimento delle servitù è già avvenuto;

Considerando peraltro che non conveniva spendere tutto il prezzo delle affrancazioni in acquisto di terreni, ma era utile invece di riserbare una parte per formare il capitale di una Cassa agricola destinata a provvedere i nuovi Coloni dei mezzi necessari ad acquistare gli istrumenti della cultura;

Decreta:

**Art. 1.** La Commissione per gli Studii sul Bonificazione delle Maremme, a cui viene aggiunto il Direttore dei RR. Possessi dello Stato, è incaricata di provvedere, affinché si compia nel più breve tempo possibile la operazione relativa all'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico ed altre di simil natura gravanti i fondi compresi nel già Principato di Piombino, o di fare in modo che gli abitanti i quali godevano delle predette servitù, ottengano, in compenso di tal diritto, terreni da coltivare.

**Art. 2.** Dovrà a quest'effetto impiegare due terzi del prezzo già ricavato dalle affrancazioni nell'acquisto di terreni, sia di particolari, sia dello Stato, e più vicini ai luoghi dove dimorano le famiglie che in passato godevano delle servitù, per distribuirsi a loro affinché le coltivino.

**Art. 3.** Ogni restante del prezzo formerà il fondo di una Cassa agricola per somministrare ai nuovi Coloni i capitali necessari a istituire i loro fondi, a tenore di uno speciale regolamento da pubblicarsi.

**Art. 4.** I proprietari dei fondi soggetti alle servitù, che non hanno ancora compiuta l'affrancazione col pagamento del prezzo delle medesime, dovranno affrancarle pagando due terzi del prezzo in tanta parte di terreno e un terzo in contanti; e la

stima delle servitù, nonché dei terreni da consegnarsi sarà fatta per mezzo di una regolare perizia. Il prezzo in contanti sarà versato nella Cassa suddetta.

Art. 5. La Commissione rivedrà pure quello che è stato fatto a Scarlino per la affrancazione dei diritti di servitù spettanti agli abitanti di quel Comunello, e procurerà che questi pure abbiano terreno in compenso del valore di dette servitù. Dovrà in conseguenza proporre le modificazioni da farsi al Regolamento speciale del 23 settembre 1858 già pubblicato.

Art. 6. Tutte le altre leggi e regolamenti generali riguardanti l'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico nelle Maremme, in quanto dispongono diversamente dal presente Decreto, sono aboliti.

Art. 7. I Ministri dell'interno, di giustizia e di grazia, e delle finanze, commercio e lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

11.20. Legge 15 agosto 1867, n. 3910

Disposizioni relative alla abolizione delle servitù di pascolo e legnatico nell'ex Principato di Piombino

Art. 1. Una Giunta d'arbitri, composta dal Prefetto della Provincia di Grosseto, dal Presidente e dal Procuratore Regio del Tribunale civile e correzionale di Grosseto, definirà, come amichevole compositrice, inappellabilmente e senza solennità di forme, tutte le questioni che siano sorte o possano sorgere fra gli aventi diritto al riparto delle terre e del prezzo dovuto in compenso delle abolite servitù civiche di pascolo e legnatico già gravanti il territorio dell'ex Principato di Piombino, in conformità dei Motupropri granducali del 15 luglio 1840 ed 11 gennaio 1845, e del Decreto del Regio Governo della Toscana del 9 marzo 1860.

Art. 2. Saranno pure soggette al giudizio inappellabile della Giunta, nel modo stabilito dall'articolo precedente, tutte le questioni sorte o che possono sorgere tra i proprietari dei fondi già gravati dalle predette servitù e gli aventi diritti al compenso suddetto, sempreché riguardino la valutazione e la stima delle medesime.

Art. 3. Tutte le altre questioni che possono sorgere intorno alla libertà o piena o parziale dei fondi delle servitù di pascolo e di legnatico, saranno pure deferite al giudizio degli arbitri, i quali giudicheranno inappellabilmente come amichevoli compositori, e senza solennità di forme, sempreché le parti interessate non ricusino